



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA
E GLI AFFARI GENERALI
Ufficio VI

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2017 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.", ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488"*;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., ai sensi del quale *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"*;

VISTO l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, il quale dispone che *"Successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;

VISTA la circolare congiunta del 25 agosto 2015 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari, aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2021 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 24, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento sono espletate (lett. a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ovvero (lett. d) dai soggetti di cui all'articolo 46;

VISTO inoltre l'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede altresì che i corrispettivi individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento"*;

VISTO l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità"*;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione"*;

VISTO il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art. 31, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *"gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)"*;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo cui *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,*

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l'art. 36, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”;*

VISTO l'art. 36, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale *“Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;*

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che disciplina l'affidamento mediante *“procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;*

VISTO l'art. 1, comma 3, secondo periodo, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui *“Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”;*

VISTO l'art. 83, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in forza del quale i requisiti e le capacità richiesti dalle Stazioni Appaltanti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

VISTE le Tabelle dei corrispettivi approvate con Decreto del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016 in attuazione della delega contenuta all'interno dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con nota del 14 aprile 2021 prot. n. 45403 l'Uff. X della Direzione della Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali – D.R.I.A.L.A.G. del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – D.A.G. ha segnalato l'esigenza di affidare a professionista esterno il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi agli impianti di condizionamento della Sala del Parlamentino,

della Sala conferenze della Biblioteca Pacioli e della Segreteria del Ministro CR1AB della sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

CONSIDERATO che la suddetta esigenza risulta motivata dall'assenza delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico fra il personale in servizio presso l'Amministrazione, tenuto conto dell'importanza e dell'utilizzo di alcune sale e considerato l'attuale stato manutentivo degli impianti;

CONSIDERATO che in ragione del diverso grado di priorità degli interventi da eseguire sui suddetti impianti la consegna delle tre progettazioni avverrà in tempi diversi, dando priorità a quella concernente l'impianto presente nella Sala del Parlamentino, a seguire quello della Sala conferenze della Biblioteca Pacioli e infine a quello situato presso la Segreteria del Ministro CR1AB;

PREMESSO che la relazione tecnico-illustrativa afferente al servizio in oggetto, predisposta dall'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G. e trasmessa via *e-mail* in data 4 giugno 2021 contiene le necessarie specifiche di dettaglio, il costo previsto e il cronoprogramma delle attività necessarie;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto è stato determinato, conformemente al disposto dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sulla base delle Tabelle dei corrispettivi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la progettazione degli interventi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il servizio avrà durata complessiva di 120 giorni lavorativi decorrenti dal giorno di ultimazione dei necessari sopralluoghi successivi alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, considerando un tempo stimato per la redazione della documentazione progettuale di 40 giorni per ciascun impianto;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il servizio avrà invece una durata pari a quella dei lavori;

RILEVATO che, in ragione del valore dell'appalto, l'affidamento del servizio in parola avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

PRECISATO inoltre che sarà data evidenza dell'avvio della presente procedura tramite la pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale;

RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto i servizi di che trattasi;

RILEVATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ambito del Bando "*Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale*" è possibile consultare l'elenco degli operatori economici abilitati;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli operatori economici dovranno essere in possesso della qualifica di ingegnere meccanico nonché dei requisiti di cui all'art. 98, Decreto Legislativo 81 del 2008 per la prestazione del servizio di coordinamento della sicurezza;

PRECISATO che non versandosi nel caso di specie in una delle ipotesi di cui all'art. 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento avverrà sulla base del criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

PRECISATO che, in considerazione del valore dell'appalto, dell'identità delle prestazioni oggetto di affidamento relative a ciascuno degli impianti e dell'esigenza pratica dell'Amministrazione di interloquire con un unico referente al fine di contenere entro limiti temporali ristretti la durata del procedimento non si ritiene opportuno suddividere l'appalto in lotti funzionali;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in capo alla dirigenza competente ad adottare il presente provvedimento non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l'adozione;

RITENUTO di dover individuare il Dott. Gabriele Dammicco, funzionario in servizio presso l'Ufficio VI della D.R.I.A.L.A.G., quale Responsabile unico del procedimento per l'affidamento in oggetto;

RITENUTO opportuno, alla luce della natura specialistica del servizio oggetto di affidamento, avvalersi del supporto tecnico dell'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G.;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto, individuare quale Direttore dell'esecuzione l'Ing. Bianca Lipani, funzionario in servizio presso l'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G.;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, prima della stipula del contratto si procederà alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva e alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, per espressa disposizione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

PRECISATO che la copertura finanziaria dell'appalto in oggetto è assicurata dalle risorse assegnate all'Ufficio in base alle previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. ZC1322C444;

DETERMINA

- di autorizzare l'avvio di una procedura finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi agli impianti di condizionamento della Sala del Parlamentino, della Sala conferenze della Biblioteca Pacioli e della Segreteria del Ministro CR1AB della sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma, via XX Settembre, 97, secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, CIG ZC1322C444;
- di stabilire che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip S.p.A. con la modalità della RdO, alla quale parteciperanno almeno cinque operatori economici che saranno sorteggiati dall'elenco delle imprese abilitate sul MEPA alla categoria di riferimento nel rispetto del principio di rotazione previsto dalla vigente normativa;
- di stabilire che l'esecuzione del servizio avverrà secondo le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica, nel disciplinare amministrativo e nello schema di contratto;
- di quantificare in € 35.411,45 l'importo da porre a base di gara (IVA e oneri previdenziali esclusi);
- di stabilire che il servizio dovrà essere ultimato entro 120 giorni lavorativi decorrenti dal giorno di ultimazione dei necessari sopralluoghi successivi alla stipula del contratto con l'aggiudicatario;

- di aggiudicare l'appalto sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'affidamento avverrà sulla base del criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Gabriele Dammicco, funzionario in servizio presso l'Ufficio VI della D.R.I.A.L.A.G. che, ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, si avvarrà, per gli adempimenti di carattere tecnico, del supporto dell'Ufficio X della medesima Direzione;
- di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Ing. Bianca Lipani, funzionario in servizio presso l'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G.;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta con firma digitale in seguito all'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo al progettista, dei requisiti normativamente previsti;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di Gara e Contratti" con applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 18 giugno 2021

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Tomaro